

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE

Oggetto: Soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a) e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830. Art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 3, comma 1 bis, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge n. 9 del 18 febbraio 2009.

Sono pervenuti da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti circa la vigenza della prestazione di invalidità specifica prevista dagli articoli 12, primo comma, lettera a) e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Come noto, il comma 1, lett. c), dell'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 prevede la possibilità di liquidare la pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a) e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830.

L'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegato A, tra le quali è compresa la preindicata legge 28 luglio 1961, n. 830.

Tuttavia, il comma 1 bis dell'art. 3 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge n. 9 del 18 febbraio 2009, elimina, con decorrenza dal 22 dicembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto) la legge 28 luglio 1961, n. 830 dall'allegato A di cui sopra.

Pertanto, nulla risulta mutato per quanto riguarda la vigenza della prestazione di invalidità specifica degli autoferrotranvieri.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giorgio Craca